



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11

www.comune.alpignano.to.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER LA GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20/12/2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2007 (in calce al Regolamento)

INDICE

Nr. art. Descrizione nr.

pag.

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO **3**

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA **3**

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI **3-4**

Art. 4 DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE **4-5**

Art. 5 NUMERO DELLE PERSONE OCCUPANTI I LOCALI **5-6**

Art. 6 ESCLUSIONI **6**

Art. 7 CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI **6**

Art. 8 SUPERFICIE UTILE **6-7**

Art. 9 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE **7-8**

Art. 10 TARIFFA GIORNALIERA **8**

Art. 11 CONGUAGLI **8**

Art. 12 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA **8**

Art. 13 UTENZE NON DOMESTICHE E CONNESSI COEFFICIENTI **9-10**

Art. 14 UTENZE DOMESTICHE E CONNESSI COEFFICIENTI **10**

Art. 15 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA' **11**

Art. 16 AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA **11**

Art. 17 AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE **12**

Art. 18 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

13

Art. 19 ACCERTAMENTI **14**

Art. 20 MANIFESTAZIONI ED EVENTI **14**

Art. 21 RISCOSSIONE **14**

Art. 22 PENALITA' **15**

Art. 23 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

15

Art. 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE **16**

Art. 25 ENTRATA IN VIGORE **16**

3

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati prevista dall'art. 49 del D.Lgs 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

Istituzione della tariffa

Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa, è istituita sul territorio comunale la tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22.

Per i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera b) dell'art. 7 comma 2, del D.Lgs. 22/97 ai fini della determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri contenuti nell'allegato A) del presente Regolamento.

La tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del Soggetto gestore del ciclo rifiuti urbani basata sul piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999. In caso di mancata deliberazione s'intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

La tariffa con apposita delibera di Giunta Comunale può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti costi relativi al servizio complessivamente reso.

ART. 3

Soggetti passivi

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte. L'obbligo del pagamento decorre dalla data in cui ha inizio l'utenza (occupazione o conduzione).

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatari anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o il legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti obbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento delle prestazione patrimoniale.

In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

ART. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, presentano al Comune entro 15 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, **denuncia unica**¹ dei locali ed aree.

La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- il codice fiscale,
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale);
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione entro 30 giorni dal suo verificarsi.

E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al soggetto gestore della tariffa.

E' fatto obbligo agli uffici del commercio del comune, di comunicare a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione al Soggetto gestore della Tariffa.

¹ Come denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc.) di comunicare a cadenza mensile gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto, al soggetto gestore.

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione.

In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre e fatte salve le verifiche d'ufficio.

La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti.

In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 6

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa:

I locali e le aree non adibiti ad alcun uso, ad esempio:

- unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete;
- gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione o ad altri usi quale l'abitazione parrocchiale e locali per ricreazione;
- gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionale;

ART.7

Condizioni d'uso particolari

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ART. 8 **Superficie utile**

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri, ovvero sul perimetro interno delle aree scoperte.

Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso, e le superfici operative degli stessi.

Sono considerati assoggettabili, in via solo esemplificativa, i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli);

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici, o botteghe e laboratori di artigiani;

c) tutti i vani principali, od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, vivai, stalli, o posteggi di mercato o autorimesse pubbliche;

d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani e le superfici operative di stabilimenti, opifici industriali;

e) tutti i vani principali od accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;

g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni ecc.

Alle pertinenze delle abitazioni, box, cantine ecc, non viene applicata la parte variabile della tariffa, l'unità immobiliare soggetta alla TIA si considera come "unico oggetto" legato all'occupazione.

Sono inoltre assoggettabili a tariffa:

a) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;

b) i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori;

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano:

- le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

ART. 9 **Utenze non stabilmente attive**

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99 si intendono ad esempio:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50% sulla parte variabile della tariffa.

Art. 10 Tariffa giornaliera

E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ed è, determinata in base alla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), rapportata a giorno (nella misura, di 1/365), attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso.

Per gli operatori mercatali su aree pubbliche (ambulanti), si applica una tariffa giornaliera pari a alla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), attribuita alle categorie 16 "Banchi di mercato beni durevoli" e 29 "banchi di mercato generi alimentari, maggiorata del 50%.

La tariffa giornaliera può essere riscossa dal Concessionario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed è riversata al soggetto gestore, con le stesse modalità previste per la TOSAP.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 11 Conguagli

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 12 Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni.

ART. 13 Utenze non domestiche

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali diversi dall'uso abitativo. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo la seguente classificazione:

N. CAT. DESCRIZIONE ATTIVITA' DELLA SINGOLA CATEGORIA

- 1 MUSEI - BIBLIOTECHE - SCUOLE - ASSOCIAZIONI - LUOGHI DI CULTO
- 2 CINEMA - TEATRI
- 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
- 4 CAMPEGGI - DISTRIBUTORI - CARBURANTI
- 5 STABILIMENTI BALNEARI

- 6 ESPOSIZIONI - AUTOSALONI - NEGOZI MOBILI
- 7 ALBERGHI CON RISTORANTE
- 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 9 CASE DI CURA E RIPOSO
- 10 OSPEDALI
- 11 UFFICI - AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI
- 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
- 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - LIBRERIE - CARTOLERIA -, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
- 14 EDICOLA - FARMACIA - TABACCAIO - ERBORISTA
- 15 NEGOZI PARTICOLARI - FILATELIA - TENDE - TAPPETI - CAPPELLI - OMBRELLI - ANTIQUARIATO -, OROLOGIAI
- 16 BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI E BENI NON ALIMENTARI
- 17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE - BARBIERE -ESTETISTA
- 18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME - IDRAULICO - FABBRO -ELETTRICISTA
- 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
- 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- 21 ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
- 22 RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE - PIZZERIE
- 23 MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE
- 24 BAR - CAFFE' - PASTICCERIA
- 25 SUPERMERCATI - PANE E PASTA - MACELLERIA - SALUMI E FORMAGGI - GENERI ALIMENTARI
- 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
- 27 ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE - PIZZA AL TAGLIO
- 28 IPERMERCATI DI GENERE MISTI
- 29 BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI
- 30 DISCOTECHE - NIGHT CLUB

La parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati per i coefficienti K_c , nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il coefficiente K_c è individuato annualmente ai fini della determinazione delle tariffe delle singole utenze. In caso di mancata individuazione si intendono prorogati i coefficienti in vigore nell'anno precedente.

Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli, indicati per i coefficienti K_d , nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il coefficiente K_d è individuato annualmente ai fini della determinazione delle tariffe delle singole utenze. In caso di mancata individuazione si intendono prorogati i coefficienti in vigore nell'anno precedente.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe dell'attività che presenta con essi maggiori analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione dei rifiuti.

ART. 14

Utenze domestiche coefficienti

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e una variabile.

Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente "ka" di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare stesso ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti, specificata per kg e prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica il sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media

comunale pro-capite, nell'ambito degli intervalli indicati per i coefficienti Kb, nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il coefficiente Kb è individuato annualmente ai fini della determinazione delle tariffe delle singole utenze. In caso di mancata individuazione si intendono prorogati i coefficienti in vigore nell'anno precedente.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune. Questi parametri si applicano anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa).

ART. 15

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

Ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza, nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente effettivamente svolta, che occupa le maggiori superfici, senza la distinzione tariffaria tra i diversi locali. Nel caso di difficoltà di individuazione dell'attività svolta, per individuare l'attività prevalente occorre fare riferimento al Codice Istat dell'attività o quanto risulti dall'iscrizione della Camera di Commercio, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.

Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali ecc.) le tariffe sono distinte secondo specifiche attività.

Nella categoria 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" rientrano esclusivamente le autorimesse, i grandi parcheggi auto coperti di centri commerciali ed i magazzini ad uso deposito automezzi.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività non previste tra quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione dei rifiuti.

ART. 16

Agevolazioni per raccolta differenziata

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e l'abbattimento non potrà essere superiore al 40% della parte variabile.

Le riduzioni sulla parte variabile della tariffa sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi, dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle raccolte differenziate, singolarmente ovvero per gruppi di utenti ovvero collettivamente es. quartieri, condomini.

Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, pari al **30%** a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore.

ART. 17

Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare la maggiore onerosità della tariffa rispetto alla tassa rifiuti.

Hanno diritto alla totale esenzione della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi (o saltuari) da parte del CISSA, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto dietro certificazione del predetto Soggetto gestore.

Hanno diritto alle seguenti riduzioni della tariffa parte variabile i locali adibiti a civile abitazione di nuclei familiari titolari di reddito da lavoro dipendente (o da pensione ovvero monoreddito, in cui sia presente un soggetto disoccupato ed iscritto al Centro per l'impiego competente da almeno 12 mesi):

- del 50% con reddito ISEE compreso tra 0 a 6.000,00 €;
- del 35% con reddito ISEE da 6.001,00 a 8.000,00 €
- del 25% con reddito ISEE da 8001,00 a 10.000,00 €.

La riduzione prevista è concessa sulla base della certificato ISEE che deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno, pena decadenza dal beneficio.

La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% e per la durata di tre anni a favore di nuove iniziative imprenditoriale, nel caso specifico microimprese con meno di 10 dipendenti. e nei seguenti casi:

- giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni;
- lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti, lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.,
- persone iscritte da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.

Alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla predetta riduzione.

Con atto di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza del contribuente.

Le agevolazioni di cui a i commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Tali somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

ART. 18

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, assimilati agli urbani, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, fino al **60%** sulla quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico.

Potranno, inoltre, essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di

utenza , il Comune concede alla luce di singole iniziative di promozione della raccolta differenziata o di progetti di riduzione della produzione di rifiuti riduzioni applicate sulla base della quantità effettivamente raccolte separatamente o non raccolte e della loro tipologia merceologica.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento e l'attestazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

Le riduzioni/agevolazioni tariffarie di cui sopra è quelle previste nel presente Regolamento non sono cumulabili, in caso di coesistenza di condizioni agevolative si applica la riduzione maggiore.

ART. 19

Accertamenti

Il Comune e il Soggetto gestore della tariffa provvedono a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/99 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici del Comune fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 20

Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto, anche sulla base di un tariffario consortile appositamente predisposto.

ART. 21

Riscossione

Il Soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa sulla base di appositi accordi redatti con i Comuni.

Il Soggetto gestore emette annualmente un'unica fattura con la possibilità di pagamento frazionato in più rate, su indicazione della Giunta Comunale , con scadenza al giorno 30 del mese.

Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario dell'anno successivo.

ART. 22

Penalità

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Soggetto gestore in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione di quattro punti oltre il tasso legale a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Soggetto gestore oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il tasso legale della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

ART. 23

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

ART. 24

Disposizioni Transitorie

Per il solo anno 2006 il Soggetto gestore può avvalersi di attribuire la tariffa alle singole utenze, in acconto, sulla base delle modalità previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa ovvero della tassa per la gestione dei rifiuti urbani valido per l'anno 2005, integrato dalle disposizioni previste nel presente regolamento, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.

ART. 25

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2006 e contestualmente alla sua efficacia cessano di avere vigore, le norme relative alla TARSU.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 nr. 22 ed s.m.i. e nel D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158 ed s.m.i, nonché alle norme di legge richiamate, ai decreti più sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal Comune.

Tabella A)

A) Sono qualitativamente e quantitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio:

- 1) imballaggi in genere primari e secondari; (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti - (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e simil-pelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche, e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli - (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, sfridi di ferro, metallo e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esaurite e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 25) accessori per l'informatica;

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità del detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 15 Kg/Mq. all'anno, per le categorie di attività nr. 22- 23 – 24-25-27-29 e non superi i 10 Kg./Mq- all'anno per tutte le altre categorie elencate nell'art. 13 del presente regolamento.

Modifiche di cui alla delibera C.C. 15 del 28/3/2007

1) Di modificare con decorrenza 01.01.2007 quanto disposto dagli articoli n. 4,16,17,24 in premessa indicati del vigente regolamento c.le T.I.A. nonchè creare un nuovo articolo 17/bis, nella seguente formulazione.

Vecchio testo Art. 4 :“Denuncia d’inizio, variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione”:

Omissis

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, presentano al Comune entro 15 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

Nuovo testo art. 4: “Denuncia d’inizio, variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione”.

Omissis

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, presentano al Comune entro **30 giorni** dall’inizio dell’occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

Vecchio testo art. 16: “Agevolazioni per la raccolta differenziata”:

Omissis:

Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, pari al 30% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore.

Nuovo testo art. 16: “Agevolazioni per la raccolta differenziata”:

Omissis

Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, **pari al 50%** a favore delle utenze che dichiarano su apposita domanda presentata all’Ufficio Ambiente, di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo composter, o buca nel terreno **corrispondente ad un cubo di lato di cm. 70 circa, normalmente adiacente l’abitazione.**

L’attività di compostaggio, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, può essere autorizzata solo se vi è la possibilità di utilizzare un proprio terreno per l’uso del compost e, per evitare disagio al vicinato, purchè vi sia la possibilità di mantenere una distanza da aperture di civili abitazioni di almeno 10 mt.

Vecchio testo art. 17: “Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche”:

Omissis.

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare la maggiore onerosità della tariffa rispetto alla tassa rifiuti.

Hanno diritto alla totale esenzione della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi (o saltuari) da parte del CISSA, limitatamente all’anno (o

frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto dietro certificazione del predetto soggetto gestore.

Hanno diritto alle seguenti riduzioni della tariffa parte variabile, i locali adibiti a civile abitazione di nuclei familiari titolari di reddito da lavoro dipendente (o da pensione ovvero monoreddito, in cui sia presente un soggetto disoccupato ed iscritto al Centro per l'impiego competente da almeno 12 mesi):

- del 50% con reddito ISEE compreso tra 0 a 6.000,00 €;
- del 35% con reddito ISEE da 6.001,00 a 8.000,00 €
- del 25% con reddito ISEE da 8001,00 a 10.000,00 €.

La riduzione prevista è concessa sulla base del certificato ISEE che deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno, pena decadenza dal beneficio.

La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% e per la durata di tre anni a favore di nuove iniziative imprenditoriale, nel caso specifico microimprese con meno di 10 dipendenti. e nei seguenti casi:

- giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni;
- lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti, lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- persone iscritte da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.

Alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla predetta riduzione.

Con atto di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza del contribuente.

Le agevolazioni di cui a i commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Tali somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

Nuovo testo art.17: “Agevolazioni sociali alle utenze domestiche”:

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare la maggiore onerosità della tariffa rispetto alla tassa rifiuti.

Hanno diritto alla totale esenzione della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi (o saltuari) da parte del CISSA, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto dietro certificazione del predetto soggetto gestore.

Hanno diritto alle seguenti riduzioni della **parte fissa** e variabile i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze di nuclei familiari titolari di reddito da lavoro o da pensione:

- **del 50% con reddito ISEE compreso tra 0 a 7.000,00 €;**
- **del 35% con reddito ISEE da 7.001,00 a 9.000,00 €**
- **del 25% con reddito ISEE da 9.001,00 a 11.000,00 €.**

Hanno diritto altresì alla riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa i nuclei familiari con reddito ISEE al di sotto di 15.000,00 € che hanno in casa una persona disabile che presenta connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92.

- L'agevolazione prevista è concessa sulla base del certificato ISEE che deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno, pena decadenza dal beneficio.

Le agevolazioni di cui a i commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Tali somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

Con atto di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza del contribuente.”

2) di creare un nuovo seguente articolo:

Art. 17/Bis: Agevolazioni Utenze non domestiche.

La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% e per la durata di tre anni a favore di nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico microimprese con meno di 10 dipendenti e nei seguenti casi:

- giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni;
- lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti, lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.,
- persone iscritte da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.

Alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla predetta riduzione.

Art. 24 - Disposizioni Transitorie (vecchio testo):

Per il solo anno 2006 il Soggetto gestore può avvalersi di attribuire la tariffa alle singole utenze, in acconto, sulla base delle modalità previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa ovvero della tassa per la gestione dei rifiuti urbani valido per l'anno 2005, integrato dalle disposizioni previste nel presente regolamento, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.

Art. 24 - Disposizioni Transitorie (nuovo testo):

“Le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti di cui al D.Lgs. 507/93 sono valide anche per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale.”

3) Di abrogare il secondo comma dell'art. 2, e l'allegato A) del presente Regolamento, relativo ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, in quanto tale disposizione è stata ripresa con modifiche dal nuovo “Regolamento della gestione rifiuti urbani ed assimilati”.

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia per l'esame di competenza, nonché per la richiesta di pubblicazione in G.U. ai sensi di legge.